



Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Reggio Emilia



Formazione Continua

Indicazioni del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia sulla formazione professionale continua, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

1 Partecipo ad un corso tenuto ed organizzato dal Collegio di RE

Non devo inviare nessun attestato, è Il Collegio che registra direttamente i CFP e mantiene aggiornato Il Dossier Formativo del Professionista

2 Partecipo ad un corso patrocinato dal Collegio di RE

Trasmetto entro 90 gg dal termine dell'evento di formazione la documentazione al Collegio che mantiene aggiornato Il Dossier Formativo del Professionista (**Mod. 1 Documenti Formazione Continua**)
Il documento originale (attestato di partecipazione) andrà conservato a cura del Professionista

3 Partecipo ad un corso accreditato dal CNPI, o da altri Collegi

Trasmetto entro 90 gg dal termine dell'evento di formazione la documentazione al Collegio di appartenenza che mantiene aggiornato Il Dossier Formativo del Professionista (**Mod. 1 Documenti Formazione Continua**)
Il documento originale (attestato di partecipazione) andrà conservato a cura del Professionista

4 Partecipo ad un corso non accreditato

Presento al Collegio, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell'evento di formazione. La documentazione dovrà essere prodotta in copia autocertificata dall'interessato. Il Collegio può richiedere eventuali integrazioni (**Mod. 1 Documenti Formazione Continua**).
A seguito della presentazione della documentazione richiesta verranno comunicati all'iscritto i CFP assegnati e contestualmente verrà aggiornato il Dossier Formativo
I documenti originali dovranno essere conservati a cura del Professionista

5 Sono un istituto di formazione/impresa e voglio far accreditare un corso dal Collegio di RE

Presento al Collegio la richiesta (**Mod. 2 o Mod. 3 Documenti Formazione Continua**).
In caso di valutazione positiva da parte della Commissione Formazione verrà inviato al richiedente la modulistica riguardante "Accordo per la realizzazione di attività formative in cooperazione" prevista dalle Linee Guida del Regolamento di Formazione. Tale documentazione adeguatamente compilata dovrà essere reinoltrata a:
collegiodireggioemilia@pec.cnpi.it

6 Non esercito attività professionale professione così come definita dall'art. 2 lettera "m" del Regolamento

Presento all'organismo territoriale dell'ordine competente per territorio l'autocertificazione di non esercizio (**Mod. 4 Documenti Formazione Continua**).
A seguito di tale comunicazione con atto espresso del Collegio (delibera), verrà concessa la riduzione dei crediti da acquisire, pari a un minimo di 8 CFP/anno



Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Reggio Emilia



7 Sono un Perito iscritto all'Albo dipendente deve conseguire CFP?

Un Perito dipendente iscritto all'Albo, sia pubblico che privato, deve conseguire i CFP anche se non firma ma comunque svolge attività professionale. La formazione del Perito Industriale in servizio presso Aziende o Enti può essere riconosciuta anche se eseguita da Ente formatore non accreditato (formazione in servizio). I CFP sono stabiliti dal Collegio contemperando l'attribuzione dei crediti dell'ente formatore al sistema di attribuzione previsto dalle Linee Guida. Trasmetto entro 90 gg dal termine dell'evento di formazione la documentazione al Collegio di appartenenza che mantiene aggiornato Il Dossier Formativo del Professionista (**Mod. 1 Documenti Formazione Continua**).

8 Sono un Perito iscritto all'Albo dipendente e data la mia attività professionale sono soggetto al sistema di aggiornamento continuo in medicina (ECM), cosa devo fare?

Come nel caso precedente (punto 6 del presente documento) tale formazione può essere configurata nella cosiddetta "Formazione in servizio" come da art. 2 lettera K e da art. 6 punto 4 del Regolamento. Nelle Linee Guida sulla Formazione Continua, all'art. 6 punti 13 e 19 vengono indicate le modalità con cui riconoscere tale formazione. In particolare il punto 19 recita: "nei casi in cui la formazione del professionista si configuri come Formazione in Servizio,omissis..... va considerato anche il sistema valutativo utilizzato dal datore di lavoro del professionista". Ciò significa che per i dipendenti AUSL, ARPA, Aziende Ospedaliere che fanno formazione accreditata attraverso il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) del Ministero della Salute o del Dipartimento Sanità della Regione, saranno riconosciuti il numero di crediti che è riportato sull'attestato di frequenza dell'evento, in quanto l'evento è già stato certificato da altro sistema autorizzato e accreditato. Trasmetto entro 90 gg dal termine dell'evento di formazione la documentazione al Collegio di appartenenza che mantiene aggiornato Il Dossier Formativo del Professionista (Mod. 1 Documenti Formazione Continua).

9 Sono un Perito iscritto all'Albo pensionato non esercitante la Professione, sono obbligato ad ottenere 8 CFP anno?

No in base all'art.8 comma 3 sarà solo necessario compilare e presentare la domanda di richiesta esenzione di cui al **Mod. 5 Documenti Formazione Continua**, a seguito di tale richiesta con atto espresso del Collegio (delibera), verrà concessa l'esenzione dal Sistema Formativo